



Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 11
Fax 091 756 32 61
e-mail citta@locarno.ch

Ns. rif. 600/MG/if

Locarno, 3 agosto 2009

Egregi Signori
Silvano BERGONZOLI, Bruno
BÄRISWYL, Philippe JAQUET-
RICHARDET
Via della Posta 14
6600 Locarno

Interrogazione 30 marzo 2009 “È guerra aperta fra Città Vecchia e Municipio!”

Egregi Signori,

innanzitutto desideriamo rassicurarvi sul fatto che in questo momento non è in corso alcuna guerra tra l'associazione Pro Città Vecchia ed il Municipio. I contatti sono improntati alla massima cordialità e collaborazione, ritenuto ovviamente che possono sussistere delle divergenze su singoli aspetti, sempre in un ambito di dialogo aperto e costruttivo. La dimostrazione più evidente è stata fornita proprio in occasione dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, quando il Municipio ha difeso in modo fermo la richiesta di credito per la segnaletica informativa/culturale, dove la Pro Città Vecchia ha svolto un ruolo centrale nella progettazione del concetto.

Ma i contatti con questa associazione si svolgono di continuo a vari livelli e su una molteplicità di argomenti. Per questo motivo, il Municipio si è preso il tempo necessario per rispondere alla lettera da voi citata, risposta che nel frattempo è stata inviata e che ha preceduto un incontro svoltosi alla fine di aprile, con la presenza pure di due rappresentanti dell'altra associazione che opera in Città Vecchia: il Gruppo Centro Storico. Questo incontro ha permesso un ulteriore scambio d'informazioni e alcuni chiarimenti su aspetti legati non solo al progetto di Zona d'incontro, per il quale è stato pure deciso di costituire un apposito gruppo d'accompagnamento misto, durante la fase di sperimentazione fissata dall'ordinanza federale (un anno).

Quale ulteriore premessa, ci sembra necessario ricordarvi il tenore della discussione svoltasi il 18 dicembre 2006 in Consiglio Comunale, al momento del voto di stanziamento del credito per l'introduzione della Zona d'incontro. Infatti, dal suo breve commento parrebbe che dopo il lungo dibattito, con posizioni diametralmente opposte, abbia semplicemente prevalso la linea data dal Municipio con il suo MM nr. 35: in realtà, il Municipio ha preso degli impegni ben precisi, senza i quali verosimilmente il credito non avrebbe superato lo scoglio del voto. Basta citare alcuni passaggi dell'intervento del capo dicastero Diego Erba: “in merito agli emendamenti dichiara che il Municipio è d'accordo per una chiusura di via Rusca e di aderire

al principio di evitare il traffico di transito su via Borghese, con richiesta di poter studiarne meglio l'attuazione, assicurando un'informazione delle commissioni prima di iniziare i lavori. Di tutto si dovrà tenere conto e si dovrà fare un resoconto". In tema di parcheggi, vi è pure stato un riferimento chiaro alla situazione che si stava profilando con la prevista apertura dell'autosilo, in quel momento in costruzione. Citiamo "Riconosce che il numero dei 181 parcheggi può essere rivisto e questo in considerazione dell'imminente apertura dell'autosilo di Piazza Castello.....Nelle prossime settimane il Municipio riceverà lo studio per attuare queste limitazioni e alcuni luoghi interesseranno la Città Vecchia e sicuramente Piazza San Francesco".

Ritenuto che ci esprimeremo più diffusamente rispondendo alla domanda 2, vogliamo da ultimo premettere che l'esempio da voi citato, in merito alla modifica del progetto per il nuovo comando della Polizia cantonale, non ha una relazione diretta con il nostro caso, sia per l'oggetto in quanto tale, sia a livello di basi legali che reggono l'intera procedura. Basti solo pensare che la zona d'incontro è stata oggetto di un'informazione pubblica culminata con la pubblicazione del progetto definitivo, contrariamente a quanto avvenuto nel caso del concorso d'architettura cantonale.

Nel merito delle vostre domande, rispondiamo come segue:

1. Elenchi il Municipio con precisione tutte le modifiche del progetto iniziale votato dal Consiglio Comunale che sono state effettuate e spieghi il perché.

Nel progetto definitivo, successivamente pubblicato, si è rinunciato alle piantagioni in Piazza S. Antonio e in via San Francesco (vasi), mentre sono state aumentate le piante in P.tta Orelli e riorganizzate quelle in Piazza San Francesco (non più in vaso). Anche l'arredo urbano ha subito qualche modifica: sono state tolte le panchine in Piazza S. Antonio e spostate quelle previste in P.tta Orelli e Piazza San Francesco. La porta d'entrata in via Varenna è stata portata in corrispondenza dell'incrocio delle 5 Vie, mentre la via B. Rusca, dove vige il divieto di accesso, è stata tolta dal perimetro. Per finire, nell'ambito dei lavori della Zona d'incontro, sono stati tolti 50 parcheggi (in Piazza San Francesco, in Piazza S. Antonio, in via dell'Ospedale e in P.tta Orelli), sui 181 esistenti nel perimetro sulla base delle condizioni poste nella licenza edilizia per la realizzazione dell'autosilo. Ciò ha comportato la posa di paracarri e di paletti in inox, per delimitare gli spazi liberati dai posteggi.

Recentemente sono state formulate le proposte di posare alcune panchine in Piazza S. Antonio e di destinare una parte della Piazza a terrazza per ristorante. Il Municipio ha accolto queste proposte che andranno ora approfondite.

1.1 Il Municipio ha concordato le modifiche del progetto della Zona Incontro con la Pro Città Vecchia? Se sì, quando e come si spiega allora il Municipio la lettera inviata dalla Pro Città Vecchia?

Il Municipio, sia direttamente, sia tramite i suoi servizi, ha avuto modo di discutere varie volte con i rappresentanti della Pro Città Vecchia in merito ai cambiamenti intervenuti. Citiamo solo ad esempio due occasioni ufficiali, al momento della presentazione al pubblico del progetto definitivo il 9 ottobre 2007 e poi ancora durante un incontro con una delegazione del Municipio ed i rappresentanti del Gruppo Centro Storico il 26 febbraio 2008, quando è stata avviata la sua pubblicazione. Oltre a ciò, vi sono stati vari contatti bilaterali e degli incontri con singoli commercianti. Evidentemente, la Pro Città Vecchia

non ha condiviso tutte le scelte operate dal Municipio in questo ambito e da qui la sua lettera che però, lo ribadiamo, contiene anche altre osservazioni su svariati argomenti.

1.2 Il Municipio è al corrente dell'opinione della Pro Città Vecchia riguardo queste modifiche al progetto iniziale elaborato con la loro collaborazione? Se il Municipio ne è al corrente, riassume sinteticamente l'opinione della Pro Città Vecchia in merito all'attuale messa in opera della Zona Incontro e spieghi, secondo il suo parere, quali sono le ragioni della presa di posizione della Pro Città Vecchia.

Il Municipio è sempre rimasto aperto al dialogo con la Pro Città Vecchia e quindi è al corrente delle opinioni espresse dal suo comitato. Ovviamente ciò non significa che il Municipio debba seguire pedissequamente ogni indicazione che dovesse venire dall'associazione. Come abbiamo già precisato, sono svariate le occasioni nelle quali abbiamo potuto portare avanti delle collaborazioni con loro, ma è altrettanto chiaro che non sempre i fini e gli interessi possono coincidere. Nel caso concreto, il punto chiave del contendere è chiaramente legato all'eliminazione dei posti auto e alla chiusura parziale al traffico veicolare di Piazza S. Antonio (con le eccezioni del caso).

2. Precisi il Municipio se considera che i principi esposti in precedenza sono stati rispettati oppure no (si chiede una breve motivazione per ogni principio).

Come già anticipato, non vediamo in che misura il caso del comando della Polizia cantonale possa essere messo in relazione con il nostro progetto. Queste censure erano già state sollevate dall'unico ricorrente contro il progetto pubblicato lo scorso anno ed in tal senso il Tribunale cantonale amministrativo aveva risposto in modo chiaro ed indiscutibile, mettendo appunto in evidenza che le modifiche apportate dopo la concessione del credito da parte del Consiglio Comunale non necessitavano in alcuna maniera di un ulteriore avallo da parte del legislativo. Per meglio comprendere le motivazioni giuridiche di quanto espresso sopra, riportiamo l'estratto della sentenza concernente questo specifico aspetto.

“ In sostanza, gli insorgenti si dolgono del fatto che il progetto approvato non corrisponde perfettamente a quello visionato dal Consiglio Comunale al momento in cui ha stanziato a larga maggioranza il credito di fr. 250'000.— per l'introduzione della zona di incontro. Giusta gli art. 42 cpv. 2 e 13 cpv. 1 lett. g della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) il Consiglio Comunale decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi. Affinché un determinato progetto possa essere concretamente posto in esecuzione occorre dunque che il legislativo lo approvi formalmente e nel contempo conceda i crediti necessari (cfr., sul tema, EROS RATTI, Il comune, vol. 1, Losone 1987, p. 146). Scopo della norma, laddove impone la presentazione di progetti definitivi, è essenzialmente quello di permettere al Consiglio Comunale di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulle modalità di realizzazione e sui costi di una determinata opera pubblica (RDAT 1989 n. 2). In ambito edilizio, può essere qualificato come definitivo il progetto elaborato nei particolari e pronto per la realizzazione, ovvero il progetto che risponde ai requisiti minimi indicati dalle norme SIA, con piante, sezioni e facciate, complete di quote e misure principali, generalmente in scala 1:100. Per opere di minima importanza o di natura non propriamente edilizia è sufficiente che il progetto sia suscettibile di essere posto in esecuzione senza ulteriori studi di dettaglio. La Lstr costituisce tuttavia una lex specialis per rapporto alla LOC. Essa non impone al legislativo di avallare un progetto stradale unitamente allo stanziamento dei crediti per la sua realizzazione. E' unicamente volta ad accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone alla realizzazione

dell'opera stradale ed a permettere ai titolari di legittimi interessi di contestare i piani pubblicati, nonché di ottenerne la modifica ad opera del Municipio, previo accoglimento delle censure sollevate, nel contesto della decisione di approvazione del progetto. Ne segue che il progetto definitivo approvato dal Municipio può anche divergere dai piani sottoposti all'esame del legislativo. In concreto, con il messaggio municipale N. 35 del 14.12.2005 l'esecutivo di Locarno si è limitato a chiedere al Consiglio Comunale un credito di fr. 250'000.— per l'introduzione di una zona d'incontro in città vecchia. Il documento forniva ampie spiegazioni in punto agli interventi previsti ed allo stesso era allegata una planimetria del progetto in formato ridotto. Il messaggio (pag. 6) avvertiva peraltro che una volta ottenuto il credito dal legislativo, il Municipio avrebbe affidato allo studio Allievi il mandato per l'allestimento degli incarti necessari alla pubblicazione della segnaletica e del progetto vero e proprio secondo la Lstr. Dopo ampia discussione, nel corso della quale sono state formulate diverse suggestioni di modifica del progetto, il Consiglio Comunale ha stanziato il credito richiesto. In seguito, il Municipio ha incaricato l'ing. Allievi di stilare gli atti definitivi in vista della loro pubblicazione, tenendo conto sia delle osservazioni formulate da taluni consiglieri comunali, sia di eventi occorsi nel frattempo, segnatamente del rilascio del permesso di costruire l'autosilo in Piazza Castello a condizione di sopprimere 364 posteggi pubblici. Ne è risultato il progetto stradale pubblicato, che presenta alcune divergenze con quello sottoposto all'esame del legislativo, in particolare in corrispondenza di Piazza S. Antonio (soppressione di 19 posteggi, creazione di 3 nuovi stalli in via Borghese, posa paracarri fissi e mobili intesi a valorizzare e caratterizzare la piazza antistante la chiesa, destinata a luogo di sosta e di incontro pedonale). Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, queste modifiche non stravolgono radicalmente l'impostazione della zona di incontro e non si pongono in urto né con la legge, né con la volontà del legislativo, che nei limiti delle proprie competenze ha approvato soltanto il credito necessario per la realizzazione dell'intervento di moderazione del traffico, senza esprimersi formalmente sul progetto indicativo esistente a quel momento. In quanto volta ad eccepire una disattenzione delle decisioni prese dal legislativo comunale l'impugnativa dei ricorrenti si avvera infondata. Sotto questo aspetto, dalla fattispecie non emerge alcuna violazione del diritto suscettibile di imporre l'annullamento della querelata risoluzione adottata dal Municipio “.

Si rammenta pure che il progetto di Zona incontro prima di essere definitivamente approvato dal Municipio e successivamente pubblicato, è stato presentato e illustrato alle due commissioni del Consiglio comunale (gestione e pianificazione) raccogliendo ampi consensi.

Il 9 ottobre 2007 è stato poi illustrato durante una serata pubblica organizzata dal Municipio.

2.1 Non ritiene il Municipio che alla luce dei principi scaturiti dal parere del consulente giuridico Albertini avrebbe dovuto sottoporre tutte le modifiche effettuate al progetto Zona Incontro nuovamente al Consiglio Comunale?

No. La procedura adottata dal Municipio è stata considerata perfettamente corretta.

3. Il Municipio ha fatto uno studio dell'impatto economico dell'eliminazione dei posteggi per i commerci in Città Vecchia?

Non si ritiene che spetti al Municipio elaborare uno studio economico ogni qualvolta si procede a togliere o a mettere dei posteggi pubblici, rispettivamente quando si apporta una

modifica puntuale alla viabilità cittadina. Ovviamente, nelle decisioni adottate dal Municipio sono state considerate anche le varie conseguenze.

3.1 Che misure concrete ha adottato il Municipio per sostenere i commerci della Città Vecchia al momento dell'eliminazione dei posteggi?

Il Municipio è convinto che un maggior utilizzo dell'autosilo di Piazza Castello possa favorire i commerci di Città Vecchia ed in tal senso ha invitato la società che gestisce la struttura, tramite i suoi rappresentanti in seno alla medesima, ad incrementare la pubblicità e a proporre ulteriori forme di promozione che si indirizzino in modo particolare ai potenziali utenti di questi commerci. Ad esempio, è stato proposto di assicurare la prima mezz'ora gratuita, effettuando pure delle giornate promozionali specifiche. Sono poi stati ridotti i tempi di sosta nei posteggi pubblici di superficie ancora esistenti nel quartiere (lo ricordiamo più di 130), in modo da favorire la rotazione per i suddetti clienti.

Il Municipio ha inoltre ripreso contatto con la Direzione dell'Ospedale per richiedere la messa a disposizione dei posteggi lungo Via dell'Ospedale.

4. Il pilomat che il Municipio ha posato in Vicolo Ospedale era previsto nel MM N. 35 del 14.12.2005 e nel piano allegato?

No il pilomat non era previsto nel progetto originale.

4.1 Il Consiglio Comunale al momento del voto del MM N. 35 è stato informato dal Municipio della posa di questo pilomat?

No, il Municipio al momento del voto si è unicamente impegnato a rivedere il progetto per soddisfare le richieste e suggestioni giunte durante la discussione e di informarne compiutamente le commissioni del legislativo. Ciò è puntualmente avvenuto durante una riunione congiunta delle due commissioni in data primo ottobre 2007. Va anche detto che la stragrande maggioranza dei presenti ha accolto favorevolmente le soluzioni proposte che risultavano congruenti con quanto discusso.

4.2 Ritiene il Municipio che la posa del pilomat è compatibile con i principi esposti in precedenza? Se sì, spieghi il Municipio per ogni principio esposto perché ritiene che lo stesso non è stato violato.

La posa del pilomat rientra nell'ambito di quelle modifiche che sono state ritenute legalmente corrette dal Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza citata in precedenza e che non riteniamo di dover riprendere in modo dettagliato.

4.3 Quale è lo scopo della posa del pilomat in Vicolo Ospedale?

Senza la posa di questo pilomat ci saremmo visti costretti ad operare uno sbarramento fisico anche sul lato est della piazza per impedire la sosta abusiva di autoveicoli laddove sono stati tolti i posteggi. Ciò avrebbe provocato una situazione non ottimale dal punto di vista estetico ed urbanistico. Inoltre è risaputo che questo accesso veniva usato in modo particolare da coloro che percorrevano insistentemente le strade intorno all'ospedale per cercare un posteggio. Essendo venuta a cadere l'opzione su Piazza S. Antonio, la questione perdeva d'importanza a tutto vantaggio di una riduzione del traffico parassitario.

4.4 Perché la posa del pilomat in via dell'Ospedale non è stato previsto al momento in cui si è allestito il MM N. 35 del 14.12.2005?

Si ritiene che un'attenta lettura del progetto, delle osservazioni scaturite nel dibattito

consigliare e nei rapporti commissionali possa permettere di trarre direttamente la risposta a questa domanda.

4.5 Il Municipio ha fatto eseguire uno studio da esperti del ramo per poi decidere la posa del pilomat? Se sì, quando e con che motivazioni lo studio ha proposto al Municipio la posa del pilomat? Se non è stato fatto questo studio, come può il Municipio prevedere la necessità del pilomat prima dell'introduzione della Zona Incontro?

Ovviamente il Municipio si è affidato ad esperti per l'affinamento del progetto in vista della sua pubblicazione. Addirittura, il progettista ing. Allievi è stato affiancato dal collega ing. Brugnoli e dal nostro pianificatore per il centro cittadino, arch. Giacomazzi. Le motivazioni sono sostanzialmente quelle elencate in precedenza e si fondano su di un'attenta analisi della situazione non solo da parte degli specialisti indicati in precedenza, ma pure da parte dei funzionari dell'Ufficio cantonale della segnaletica stradale che ha seguito ed avallato tutte le fasi d'introduzione della nuova regolamentazione. Del resto, si tratta di un sistema molto flessibile che permette di gestire al meglio gli accessi autorizzati da parte di commercianti, abitanti e utenti vari, garantendo nel contempo quel controllo sul traffico veicolare che non può essere svolto con una presenza costante del competente personale.

4.6 Quanto è costato il pilomat e con che credito è stato pagato? Se è stato pagato con il credito del MM N. 35, non ritiene il Municipio che, alla luce dei principi esposti in precedenza, avrebbe dovuto chiedere l'avallo del Consiglio Comunale?

Il costo complessivo ammonta a ca. fr. 14'000.—e viene pagato con il credito votato dal Consiglio Comunale. Ovviamente, il tutto rientrerà nei limiti del suddetto credito. Ribadiamo ancora una volta che i principi da lei esposti in precedenza nella fattispecie non si applicano.

5. Nel piano allegato al MM 35 votato dal CC erano previsti dei posteggi in Piazza San Francesco, in Piazza Orelli e in Piazza S. Antonio? Se sì, quanti?

Nel piano erano indicati in Piazza S. Antonio 18 posteggi (-2 rispetto all'esistente), in Piazza Orelli 9 (-1 rispetto all'esistente) e in Piazza San Francesco 23 posteggi (+3 rispetto all'esistente).

5.1 Perché né nel MM N. 35 né al momento dello studio del MM da parte delle commissioni della gestione e del piano regolatore e nemmeno al momento del voto in consiglio comunale (18.12.06) non è stato accennato che i posteggi sarebbero stati tolti al momento in cui veniva aperto l'autosilo Piazza Castello?

Al momento in cui è stato presentato il MM sulla zona incontro si sapeva che si sarebbero dovuti sopprimere dei posteggi anche dalla Città Vecchia, ma non se ne conosceva ancora l'ubicazione.

5.2 Quanto fruttavano finanziariamente alla Città tutti i posteggi, ora aboliti, in Città Vecchia?

L'ammontare indicativo annuale dei posteggi aboliti ammontava a ca. fr. 70'000.--.

5.3 Come ha previsto il Municipio di compensare le minori entrate di questi posteggi?

Il Municipio, con una modifica dell'apposita ordinanza, ha già provveduto ad aumentare le tariffe dei posteggi ubicati nella zona di Città Vecchia, con un conseguente maggiore

introito. Inoltre, sono stati ridotti i tempi massimi di sosta per garantire una maggior rotazione, a beneficio dei commerci e dei loro clienti, che favorirà a sua volta un incremento delle entrate.

6. Il Municipio ha concordato queste modifiche (*posteggi e pilomat*) con la Pro Città Vecchia?

La domanda è praticamente identica alla 1.1, per cui rimandiamo alla relativa risposta.

7. Quali autoveicoli hanno accesso a Piazza S. Antonio durante i funerali e matrimoni?

Di principio nessuna, tranne ovviamente il veicolo dell'impresa di pompe funebri, rispettivamente l'eventuale auto che deve accompagnare gli sposi. In caso di spostamento diretto di un funerale presso il crematorio di Riazzino, saranno trovate delle soluzioni pratiche per le auto al seguito nelle immediate vicinanze della chiesa. La Polizia comunale potrà regolare la questione di volta in volta.

Le domande aggiuntive pervenuteci con il vostro scritto del 28 maggio scorso ci hanno un po' sorpreso, poiché il tema dei pilomat è già stato oggetto delle vostre precedenti domande da 4 a 4.6, segnatamente in merito a quello posato in via dell'Ospedale. Ne possiamo quindi desumere che la posa di questi elementi le fosse già nota in precedenza. A prescindere da ciò, eccole le risposte richieste.

8. Quando e con quali argomentazioni il Municipio ha deciso l'impianto di questi "pilomat" che non erano previsti nel Messaggio ?

Una parziale risposta è già stata fornita al punto 4.3. Per gli altri due pilomat, osserviamo che quello posato in Piazza S. Antonio segue lo stesso ragionamento di quello ubicato in via dell'Ospedale, mentre per Piazza S. Francesco siamo partiti dal presupposto che non sarebbe stato possibile evitare degli abusi senza una chiusura fisica di questo spazio, che deve comunque restare accessibile, sia per le esigenze dei proprietari confinanti, sia per le attività che interessano l'ASP e l'adiacente chiesa di S. Francesco.

9. Il Municipio ha inoltrato regolare domanda di costruzione in maniera da consentire agli abitanti ed ai confinanti di questa arteria di poter inoltrare ricorso ? In base alla Legge sulle strade questo lavoro avrebbe dovuto essere pubblicato sul Foglio Ufficiale. Per quali motivi non c'è stata la pubblicazione?

Contrariamente a quanto afferma, la pubblicazione è avvenuta conformemente ai disposti della Legge Strade. Del resto, come già evidenziato nell'introduzione e nelle risposte precedenti, l'unico ricorso, respinto dal TRAM, verteva proprio sulla presenza del pilomat in via dell'Ospedale.

10. A quanto ammonta il costo totale dell'opera? Per quest'opera è stato indetto un pubblico concorso? In caso di licitazione privata, quante offerte sono state richieste e quante sono rientrate?

La fornitura dei pilomat è costata ca. fr. 43'000.—(IVA inclusa). Dal punto di vista formale questo importo rientra nei limiti previsti dalla LCPubb per la procedura d'incarico diretto di simili forniture. A titolo abbondanziale, rileviamo che sul mercato sono sostanzialmente presenti due soli prodotti simili e che altri impianti analoghi sono già presenti in altri luoghi della Città, per cui si è preferito, per motivi pratici e funzionali, continuare non lo stesso prodotto.

- 11. Analogamente a quanto viene richiesto per chi usufruisce del decoder per il Pilomat di Via Masino, anche per coloro che ne usufruiscono per quello di Città vecchia dovranno pagare per ogni “decoder” che attiva a distanza il Pilomat ? In caso affermativo quanto si richiede per ogni decoder ? Chi è attualmente in possesso di un decoder?**

Il Municipio ha deciso di far pagare una cauzione di fr. 100.—per ogni telecomando consegnato ai diretti interessati. La loro consegna agli utenti interessati di Piazza S. Antonio è iniziata in questi giorni, mentre per Piazza S. Francesco è prevista più tardi.


- 12. Alla luce di recenti fatti su decisioni municipali relative a spese non fatte conoscere nemmeno alla Commissione della Gestione, non ritiene questo Municipio di doversi attenere rigorosamente alle leggi che, per contro, lo stesso costringe ad osservare ad ogni singolo cittadino domiciliato ?**

Ci sembra che la sentenza citata più volte dimostri chiaramente che il Municipio ha agito nel pieno rispetto delle leggi e conformemente alle disposizioni in materia. Anche a livello d’informazione agli interessati vi è sempre stata la massima disponibilità da parte nostra.


- 13. In caso di interventi di emergenza (polizia, pompieri, servizio rifiuti, ambulanza, medico di picchetto, artigiani vari ecc.,) come vengono autorizzati all’accesso?**

I servizi di pronto intervento dispongono di un telecomando con il quale possono attivare tutti i paracarri mobili presenti in Città. Se necessario, la Polizia può quindi azionare l’impianto anche nel caso di richieste motivate da parte di privati (artigiani ecc.).

Riteniamo di avere risposto esaurientemente alle vostre domande e cogliamo l’occasione per porgervi distinti saluti.

Il Sindaco:

 dott. avv. Carla Speziali

Per il Municipio

Il Segretario:

 avv. Marco Gerosa

BERGONZOLI SILVANO
Via della Posta 14 • CH-6600 Locarno
tel. 078 633 18 18 • e-mail: s.bergonzoli@freesurf.ch

Lodevole
MUNICIPIO
della Città di Locarno
Palazzo Marcacci
6600 **L o c a r n o**

Locarno, 30 marzo 2009

INTERROGAZIONE

È guerra aperta fra Città Vecchia e Municipio !

On.le Signora Sindaco,
On.li Signore e Signori Municipali,

La Città Vecchia è da qualche tempo in subbuglio. La Zona Incontro è diventata motivo di scontro, come pubblicato dagli organi di informazione e dal Regionale di Teleticino del 28.03.09. Dal filmato trasmesso da Teleticino si vede Piazza S. Antonio completamente vuota; c'è da chiedersi come possano incontrarsi delle persone in una Piazza senza anima viva.

Il motivo è semplice:

l'Associazione Pro Città Vecchia considera che il progetto di Zona Incontro così come era stato elaborato e votato in Consiglio Comunale (MM n. 35 del 14.12.2005) è stato stravolto dal Municipio. La Pro Città Vecchia era alla base del progetto di Zona Incontro e aveva coadiuvato gli attori in gioco nell'elaborazione di un progetto finalizzato a migliorare la qualità della vita degli abitanti, rivitalizzare il quartiere e le proprie attività commerciali a beneficio della cittadinanza di Locarno e del turista. La Pro Città Vecchia aveva contribuito allo sviluppo di un progetto equilibrato (*quello che poi è stato votato in Consiglio Comunale*) che tenesse in considerazione tutte le categorie di utilizzatori di

questo quartiere (*abitanti, commercianti, uffici, cittadini del Locarnese e turisti*). Si trattava di un compromesso finemente studiato e per questo ha trovato un ampio consenso in Consiglio Comunale. Durante il dibattito in Consiglio Comunale sono emerse le posizioni di chi voleva misure più incisive, ma anche di chi invece chiedeva misure meno incisive a salvaguardia delle attività ancora esistenti in Città Vecchia. Alla fine ha prevalso il MM così come elaborato, a comprova che la migliore soluzione era il delicato compromesso raggiunto con la Pro Città Vecchia.

Preso atto dell'esecuzione del progetto in questi giorni, la Pro Città Vecchia ha espresso le sue critiche con lettera al Municipio. Il Municipio non ha ancora risposto alle critiche sollevate. Anche i commercianti della Città Vecchia sono stupiti, delusi e amareggiati per essere sempre presi per i fondelli. Molti pensano di andarsene. In questo momento di crisi economica, quando le autorità dovrebbero fare il possibile per favorire i commerci, il Municipio di Locarno sembra fare di tutto per favorire i grandi centri commerciali scacciando e non prendendo in considerazione i piccoli commerci che ancora risiedono in centro.

A livello cantonale, recentemente, la Sottocommissione "Comando di Polizia" della Commissione della Gestione e delle Finanze del Gran Consiglio aveva incaricato il consulente giuridico Michele Albertini di redigere un parere in merito ai margini di manovra del Consiglio di Stato per scostarsi o modificare i contenuti di messaggi e rapporti concernenti il finanziamento di progetti d'architettura, anche nel caso in cui l'ammontare del credito non subisse variazioni rispetto a quanto approvato dal Gran Consiglio. Si trattava della questione della nuova sede della Polizia scientifica e del Comando della Polizia cantonale prevista presso l'ex arsenale a Bellinzona, di cui tutti i giornali e TV ne hanno riferito. Il consulente giuridico ha espresso il suo parere con scritto 3 febbraio 2009 (*vedi allegato*). **I principi generali espressi in questo parere, valendo a livello cantonale, devono necessariamente essere rispettati anche a livello comunale.**

In particolare, dal rapporto si possono estrapolare i seguenti principi:

a)

Il rafforzamento del legislativo rispetto all'esecutivo nelle sue competenze decisionali e di controllo per una chiara, efficiente e trasparente gestione dell'attività dello Stato (*pag. 5 dell'allegato*).

b)

La richiesta di un credito sottostà a precise esigenze di motivazione, proprio per garantire al Legislativo di potersi determinare sull'oggetto con la necessaria cognizione di causa fondata, appunto, su un'obiettiva ed esauriente informazione, che consti di tutti gli elementi indispensabili per la decisione (*pag. 8 e 16 dell'allegato*). Solo in questo modo è possibile garantire, tra l'altro, un efficace diritto di referendum, che deve potersi fondare su elementi di valutazione chiari e precisi (*pag. 16 dell'allegato*)

c)

Le motivazioni alla base di una richiesta di un credito, il(i) rapporto(i) e le motivazioni emerse durante il dibattito in seno al legislativo non possono essere disgiunte, poiché costituiscono il reale fondamento della decisione *(pag. 9 dell'allegato)*.

d)

Il principio generale del parallelismo della forma prevede che solo l'istanza che ha concesso il credito originario è competente per approvare delle modifiche importanti del progetto *(pag. 10 dell'allegato)* e le modifiche devono essere sottoposte preventivamente all'istanza che l'ha concesso *(pag. 13 dell'allegato)*. La modifica deve essere presentata tempestivamente, ossia appena essa sia conosciuta o prevista *(pag. 13 dell'allegato)*.

e)

Il principio di trasparenza e di pubblicità che governa l'insieme dell'ordinamento della gestione finanziaria prevede che l'approvazione di una modifica sostanziale dev'essere formalizzata con un atto giuridico corrispondente a quello con cui è stato approvato il credito originario *(pag. 14 dell'allegato)*.

Le modifiche del progetto Zona Incontro come votato dal Consiglio Comunale sono state tante ed importanti.

Considerati i principi appena esposti si chiede:

1.

Elenchi il Municipio con precisione tutte le modifiche del progetto iniziale votato dal Consiglio Comunale che sono state effettuate e spieghi il perché.

1.1.

Il Municipio ha concordato le modifiche del progetto della Zona Incontro con la Pro Città Vecchia? Se sì, quando e come si spiega allora il Municipio la lettera inviata dalla Pro Città Vecchia?

1.2.

Il Municipio è al corrente dell'opinione della Pro Città Vecchia riguardo queste modifiche al progetto iniziale elaborato con la loro collaborazione?

Se il Municipio ne è al corrente, riassume sinteticamente l'opinione della Pro Città Vecchia in merito all'attuale messa in opera della Zona Incontro e spieghi, secondo il suo parere, quali sono le ragioni della presa di posizione della Pro Città Vecchia.

2.

Precisi il Municipio se considera che i principi esposti in precedenza sono stati rispettati oppure no *(si chiede una breve motivazione per ogni principio)*.

2.1.

Non ritiene il Municipio che alla luce dei principi scaturiti dal parere del consulente giuridico Albertini avrebbe dovuto sottoporre tutte le modifiche effettuate al progetto Zona Incontro nuovamente al Consiglio Comunale?

3.

Il Municipio ha fatto uno studio dell'impatto economico dell'eliminazione dei posteggi per i commerci in Città Vecchia?

3.1.

Che misure concrete ha adottato il Municipio per sostenere i commerci della Città Vecchia al momento dell'eliminazione dei posteggi?

4.

Il pilomat che il Municipio ha posato in Vicolo Ospedale era previsto nel MM no. 35 del 14.12.2005 e nel piano allegato?

4.1.

Il Consiglio Comunale al momento del voto del MM n. 35 è stato informato dal Municipio della posa di questo pilomat?

4.2.

Ritiene il Municipio che la posa del pilomat è compatibile con i principi esposti in precedenza? Se sì, spieghi il Municipio per ogni principio esposto perché ritiene che lo stesso non è stato violato.

4.3.

Quale è lo scopo della posa del pilomat in Vicolo Ospedale ?

4.4.

Perché la posa del pilomat in via dell'Ospedale non è stato previsto al momento in cui si è allestito il MM n. 35 del 14.12.2005?

4.5.

Il Municipio ha fatto eseguire uno studio da esperti del ramo per poi decidere la posa del pilomat? Se sì, quando e con che motivazioni lo studio ha proposto al Municipio la posa del pilomat? Se non è stato fatto questo studio, come può il Municipio prevedere la necessità del pilomat prima dell'introduzione della Zona Incontro?

4.6.

Quanto è costato il pilomat e con che credito è stato pagato? Se è stato pagato con il credito del MM n. 35, non ritiene il Municipio che, alla luce dei principi esposti in precedenza, avrebbe dovuto chiedere l'avallo del Consiglio Comunale?

5.

Nel piano allegato al MM 35 votato dal CC erano previsti dei posteggi in Piazza San Francesco, in Piazza Orelli e in Piazza S. Antonio? Se sì, quanti?

5.1.

Perché né nel MM no. 35 né al momento dello studio del MM da parte delle commissioni della gestione e del piano regolatore e nemmeno al momento del voto in consiglio comunale (18.12.06) non è stato accennato che i posteggi sarebbero stati tolti al momento in cui veniva aperto l'autosilo Piazza Castello?

5.2.

Quanto fruttavano finanziariamente alla Città tutti i posteggi, ora aboliti, in Città Vecchia?

5.3.

Come ha previsto il Municipio di compensare le minori entrate di questi posteggi?

6.

Il Municipio ha concordato queste modifiche (*posteggi e pilomat*) con la Pro Città Vecchia?

7.

Quali autoveicoli hanno accesso a Piazza St. Antonio durante i funerali e i matrimoni ?

Per una vostra sollecita risposta, nei termini previsti dalla Legge ringrazio anticipatamente.

Con rispettoso ossequio:

Silvano Bergonzoli

Bruno Bärswil

e

Philippe Jaquet-Richardet

Residenza governativa
Piazza Governo
telefono 091 814 43 26
fax 091 814 44 06
e-mail can-sgc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Cancelleria dello Stato

Funzionario
incaricato

M. Albertini

**Segreteria del Gran Consiglio
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

Lodevole
Commissione della Gestione e delle
Finanze del Gran Consiglio
Residenza

Bellinzona

3 febbraio 2009



Ns. riferimento

Vs. riferimento

APPROVAZIONE DI UN CREDITO D'OPERA DA PARTE DEL GRAN CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE DELL'OGGETTO DEL CREDITO

Signor Presidente,
signora e signori Commissari,

il 17 dicembre scorso la Sottocommissione "Comando di Polizia" della Commissione della Gestione e delle Finanze del Gran Consiglio mi ha incaricato di redigere un parere relativo ai margini di manovra di cui dispone il Consiglio di Stato per scostarsi o modificare i contenuti di messaggi e rapporti concernenti il finanziamento di progetti d'architettura, anche nel caso in cui l'ammontare del credito non subisca variazioni rispetto a quanto approvato dal Gran Consiglio. Il tema è sostanzialmente incentrato sul quesito generale a sapere a quali condizioni – materiali e procedurali – l'Esecutivo possa lecitamente modificare a posteriori l'oggetto cui è destinato un credito già formalmente approvato dal Legislativo e quali ne siano le conseguenze giuridiche. L'analisi – alla luce del contesto concreto che verrà esposto qui di seguito – non potrà prescindere da un approfondimento del rapporto tra Legislativo ed Esecu-

tivo cantonale, e relative istanze subordinate, nella gestione di oggetti il cui finanziamento è di esclusiva competenza parlamentare.

I. Contesto

La presente disamina giuridica trae spunto dal caso della nuova sede della Polizia scientifica e del Comando della Polizia cantonale prevista ora presso l'ex arsenale in via Chicherio a Bellinzona. Come noto, dopo diversi episodi, Il Consiglio di Stato aveva presentato, poco più di un anno fa, un messaggio con richiesta di stanziamento di un credito di CHF 1'020'000.- per l'allestimento del concorso di architettura e per la progettazione della nuova sede, con contemporaneo abbandono del progetto in zona Seghezzone a Giubiasco¹. In sintesi, con questo nuovo messaggio l'Esecutivo prevedeva l'insediamento della Scientifica e del Comando "nello stabile G dell'ex arsenale", ovvero la ristrutturazione di questo edificio². Nell'ambito dell'esame del documento governativo, sentiti i responsabili del progetto e fondandosi sulle informazioni supplementari ottenute, la Commissione della Gestione aveva chiesto al Consiglio di Stato di presentare un messaggio aggiuntivo per la richiesta del credito di costruzione al fine di ridurre i tempi necessari per concludere l'opera e di procedere alla pubblicazione di un concorso per la scelta dei progettisti. Condivisa la proposta, il Governo presentava una richiesta di credito di CHF 8'346'750.- per la costruzione della nuova sede della Polizia scientifica e degli spazi amministrativi del Comando della

¹ Messaggio n. 6007 del 4 dicembre 2007.

² Per quanto riguarda l'organizzazione degli spazi della nuova sede, l'Esecutivo, nel proprio messaggio, aveva considerato che la superficie lorda dello stabile G (2'090 mq circa) permette di soddisfare le esigenze di entrambi i servizi della Polizia (complessivamente 1'610 mq di superficie utile netta, esclusi locali tecnici e disimpegni). Precisati i dettagli dell'organizzazione, si era poi espresso sulla sistemazione dell'edificio, rilevando che il progetto "ha l'obiettivo di utilizzare la superficie esistente nello stabile G adattandola alle esigenze della Polizia scientifica e del Comando della Polizia cantonale. Le scelte progettuali dovranno minimizzare i costi di gestione e di utilizzo dell'edificio. Lo stabile G è stato costruito negli anni '90 ed è utilizzato come deposito per materiale militare. La costruzione è composta da una struttura portante modulare a due piani in cemento armato. I due piani sono collegati da due scale alle estremità nord e sud. L'edificio si presenta in buono stato da un punto di vista strutturale; tuttavia è carente di una protezione termica e tutte le infrastrutture tecniche e le attrezzature d'esercizio dovranno essere realizzate. La sicurezza sarà garantita tramite un sistema di controllo degli accessi" (messaggio n. 6007 cit., pto. 3.3).

Polizia cantonale³. Dopo gli approfondimenti commissionali e preso atto che, sentiti gli interessati, le esigenze delle nuove strutture corrispondevano sostanzialmente a quanto previsto dai messaggi governativi, la Commissione della Gestione, condividendo le conclusioni e le motivazioni governative, preavvisava favorevolmente i due crediti e quindi i disegni di decreto legislativo annessi⁴. Essi sono stati approvati dal Gran Consiglio il 14 aprile 2008⁵ e sono entrati in vigore il 6 giugno successivo, trascorso inutilizzato il termine di referendum⁶.

Il Consiglio di Stato incaricava quindi la Sezione della logistica del Dipartimento delle Finanze e dell'Economia di allestire il concorso pubblico d'architettura per la progettazione⁷. In qualità di committente, tale unità definiva nella relativa documentazione (bando), oltre alla base giuridica⁸, il tema del concorso – “[...] Si tratta in particolare

³ Messaggio aggiuntivo n. 6007A del 30 gennaio 2008. Nelle motivazioni, l'Esecutivo aveva tra l'altro specificato che l'importo in oggetto, e quindi l'investimento complessivo, non è stabilito sulla base di proposte di appalto, la progettazione non essendo ancora stata effettuata, bensì fondato su una stima, comprensiva di una riserva. Esplicitava poi la responsabilità operativa della Sezione della logistica, una volta definiti i contenuti del progetto, in ordine alla gestione tecnica, ossia dei lavori di progettazione e di costruzione, come pure della procedura di appalto e alla vigilanza affinché il tetto di spesa sia rispettato. Quale beneficiario dell'opera indicava il Dipartimento delle istituzioni, competente quindi per determinare le proprie esigenze e per definire chiaramente i contenuti del progetto, con l'invito a collaborare fattivamente affinché il progetto sia realizzato rispettando il tetto di spesa (messaggio n. 6007A cit., pto. 2).

⁴ Rapporto n. 6007R e 6007AR del 1° aprile 2008. Il rapporto sottolinea in modo particolare che “il messaggio in esame tratta ampiamente e in maniera esaustiva la situazione logistica attuale e quella che ospiterà la nuova sede, giungendo alla conclusione che si tratterà di una soluzione razionale, non troppo impegnativa finanziariamente, e che occuperà uno stabile di proprietà cantonale come da molti richiesto, invece di comperare nuovi sedimi e procedere a nuove costruzioni”. A questo proposito, dopo diversi approfondimenti commissionali, il rapporto si esprime specificamente sulla ristrutturazione dello stabile G, considerandone il buono stato, la struttura e l'occupazione prevista, concludendo, dopo aver preso atto delle esigenze delle nuove strutture secondo gli interessati, che esse corrispondono sostanzialmente a quanto previsto dai messaggi governativi e ampiamente descritto nel rapporto di programmazione del 9 novembre 2007 della Sezione della logistica.

⁵ FU 32/2008 del 18 aprile 2008, pag. 2965 e 2966.

⁶ BU 28/2008 del 6 giugno 2008, pag. 284 e 285.

⁷ Intitolato “Concorso d'architettura – team di progetto, architetto e ingegneri specialisti, ad 1 fase per la progettazione della nuova sede della Polizia scientifica e del Comando della Polizia cantonale a Bellinzona”, esso è stato aperto il 23 maggio 2008 (FU 42/2008 del 23 maggio 2008, pag. 3921 segg.).

⁸ La Sezione indicava come base giuridica, impregiudicate le disposizioni del bando e oltre alla legislazione in materia di commesse pubbliche e alla norma SIA 142, il messaggio governativo n. 6007.

di insediare nello stabile G dell'ex arsenale la Polizia scientifica e il Comando della Polizia cantonale. [...]” – e gli obiettivi. Questi ultimi, definiti in accordo con il Dipartimento delle Istituzioni, erano intesi all'organizzazione di un concorso “per la ristrutturazione dello stabile [...] G [...] e per la riorganizzazione degli spazi esterni”; a complemento, oltre all'auspicio che la consegna dell'opera all'utenza potesse avvenire entro dicembre 2010, figurava la specificazione seguente: “Nel rispetto dei termini e del budget di spesa, non è escluso a priori l'edificazione di un nuovo stabile in sostituzione o in aggiunta allo stabile esistente”⁹. Nel suo rapporto finale la Giuria raccomandava al Committente di attribuire il mandato di progettazione e di realizzazione all'autore del progetto classificato al 1° rango/1° premio¹⁰: questo progetto prevedeva di rinunciare all'edificio esistente (G), sostituendolo con un nuovo elemento¹¹. Su proposta della Sezione della logistica che aveva condiviso le raccomandazioni della Giuria, il Consiglio di Stato attribuiva il mandato di progettazione e di realizzazione ai vincitori del concorso¹².

Questa scelta, e più precisamente il fatto che il progetto scelto prevedeva la demolizione dello stabile attuale, contrariamente a quanto contemplato nei messaggi per lo stanziamento dei crediti, e del rapporto che li confermava, aveva in seguito suscitato ampie discussioni, sfociate anche in atti parlamentari¹³. In merito, erano state sollevate critiche pure sul fatto che la Commissione della Gestione non fosse stata informata né sul cambiamento di impostazione progettuale né sull'esito del concorso. Nel-

⁹ Bando di concorso cit., pto. 1.2 pag. 3 e 4.

¹⁰ Rapporto finale della giuria del 1° ottobre 2008, capitolo “Raccomandazione della giuria”, pag. 10.

¹¹ Rapporto finale cit., capitolo “Critica dei progetti”, pag. 8. La scelta di sostituire l'edificio esistente – così annota la Giuria – con “un nuovo elemento generatore di ordine appare la più condivisibile sotto tutti gli aspetti”; aggiungeva poi, tra l'altro, che “l'edificazione ex novo su 3 piani, con profondità e altezze corrispondenti alle necessità, permette di ottimizzare i contenuti richiesti. Questa scelta permette il contenimento delle volumetrie rispettando il budget a disposizione” (ibidem; si veda anche comunicato stampa del DFE del 3 ottobre, pubblicato il 6 ottobre 2008).

¹² Si veda la risposta del Consiglio di Stato del 2 dicembre 2008 (ris. n. 6125) all'interrogazione n. 244.08 presentata il 10 novembre 2008 dal deputato Gabriele Pinoja per il Gruppo UDC intitolata “Nuova sede della Polizia scientifica e del Comando della Polizia cantonale”, domanda n. 4.

¹³ Interrogazione n. 244.08 cit. e interpellanza del 15 dicembre 2008 del deputato – correlatore del rapporto commissionale n. 6007R e 6007AR e membro della Sottocommissione “Comando di Polizia” – Tullio Righinetti, intitolata “Nuova sede della Polizia scientifica e del Comando Polizia cantonale”.

le risposte, l'Esecutivo confermava le proprie scelte, rilevando in modo particolare che il concorso in oggetto rispecchiava i contenuti e i costi ratificati dal Parlamento e – nella risposta all'interpellanza – che non vi è nessun obbligo di informare la Commissione della Gestione sui bandi e sull'esito dei concorsi, ritenendo comunque inopportuna questa omissione nel caso specifico. Nel frattempo sono seguiti ulteriori approfondimenti che hanno coinvolto la Commissione della Gestione e la sua Sottocommissione "Comando di Polizia", il Consiglio di Stato e i suoi servizi. È tra l'altro emersa, una ulteriore nuova variante di progetto, formulata dalla Sottocommissione medesima, intesa alla costruzione del nuovo edificio secondo il progetto vincitore, su un terreno adiacente, rinunciando alla demolizione dello stabile G.

II. Quadro giuridico e implicazioni d'ordine generale

1. L'attuale ordinamento cantonale sulla gestione finanziaria è il risultato di un'evoluzione che ha condotto a disciplinare – in un processo crescente negli anni – nozioni, principi e procedure per lo stanziamento di crediti di costruzione come pure per il controllo del loro rispetto, determinando parimenti il ruolo e le competenze degli organi istituzionali interessati. Sottolineata, soprattutto nei materiali legislativi, "la grande importanza" della legislazione sulla gestione finanziaria per una chiara, efficiente e trasparente gestione dell'attività dello Stato¹⁴, emerge anche, come si vedrà, la volontà politica di rafforzare il Legislativo nelle sue competenze decisionali e di controllo, che del resto gli sono proprie già in virtù della Costituzione cantonale; volontà politica che si riflette in particolare anche nell'informazione (tempestiva) e nella conseguente determinazione del Gran Consiglio nelle varie fasi della procedura.

A comprova di ciò possono essere illustrati tre elementi, rilevanti nel contesto specifico: l'introduzione nella legislazione sulla gestione finanziaria (a) dei crediti d'opera e relativa definizione, (b) l'inserimento della necessità di motivare la richiesta di credito e (c) le condizioni per operare modifiche di progetto.

¹⁴ Su tutti: rapporto n. 2910R della Commissione della gestione sul messaggio 20 marzo 1985 concernente la Legge sulla gestione finanziaria, capitolo 1 Considerazioni generali.

a) *Credito d'opera*

L'art. 23 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario del 20 gennaio 1986 (LGF; RL 2.5.1.1) definisce un credito d'impegno destinato a una singola opera come *credito d'opera*: una volta approvato, esso autorizza ad assumere impegni finanziari per uno scopo determinato fino all'importo di spesa stabilito, ritenuto ch'esso sottostà alle medesime norme del credito d'impegno, disciplinato all'art. 22 LGF, essendone del resto un esempio di applicazione¹⁵. Per *opera* si intende un oggetto (in particolare singoli investimenti edilizi)¹⁶. Allo stesso modo, anche il credito di progettazione di un'opera rientra in questo concetto e quindi nel campo di applicazione dei disposti: dal profilo funzionale ai sensi dell'ordinamento sulla gestione finanziaria è infatti determinante la circostanza che il credito sia circoscritto ad un singolo, preciso oggetto. Del resto – all'epoca della vecchia legge sulla gestione finanziaria e la contabilità dello Stato (vLGF, approvata il 7 luglio 1975 e poi sostituita dall'attuale LGF) – la nozione di credito d'opera era intesa in modo più ampio e generale come *credito d'oggetto*, terminologia poi sostituita, nell'atto legislativo successivo, con quella di credito d'impegno, senza per questo mutarne la natura giuridica quale strumento di gestione. In questo senso, anche l'art. 13 del regolamento di applicazione della LGF del 21 dicembre 2004 (RGF; RL 2.5.1.1.1), dal titolo margine "Credito d'opera" vi include anche i crediti di progettazione¹⁷.

Come spiegano i materiali della vLGF del 1975¹⁸, l'introduzione dei crediti d'opera appariva "indispensabile per poter sorvegliare e controllare l'esecuzione di progetti

¹⁵ Cfr. messaggio n. 2910 del 20 marzo 1985 del Consiglio di Stato concernente la Legge sulla gestione finanziaria, commento art. 23, e rapporto n. 2910R del 5 dicembre 1985 della Commissione della Gestione sul messaggio 20 marzo 1985 concernente la Legge sulla gestione finanziaria, commento art. 22.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ A norma del capoverso 1 di questo disposto, il Consiglio di Stato può conferire mandati a terzi allo scopo di definire gli elementi per la richiesta del credito di progettazione o di realizzazione di un'opera. La spesa non può superare l'importo di CHF 200'000.-- per oggetto.

¹⁸ Si veda in particolare il messaggio n. 2054 del 7 luglio 1975 del Consiglio di Stato concernente la legge sulla gestione finanziaria e la contabilità dello Stato.

(soprattutto di investimenti) la cui realizzazione è ripartita in più periodi amministrativi¹⁹, mantenendo la natura di impegno di durata limitata nel tempo. Per quanto desumibile, questo atto normativo è il primo in ordine di tempo che esplicitava in modo generale il concetto, completandolo peraltro con altre disposizioni che regolavano (e regolano tuttora, e in modo anche più strutturato²⁰) elementi pratici rilevanti come il tema dei *crediti suppletivi* per complementi e le relative procedure (art. 10 e 11 vLGF). Proprio a quest'ultimo riguardo, veniva sottolineato che per non escludere il Legislativo dal processo decisionale e per garantirgli le competenze di controllo che gli sono proprie, occorre chiedere un credito suppletivo appena il sorpasso sia diventato prevedibile, considerato che l'esaurimento di un credito d'impegno significa esaurimento della base legale di una spesa²¹. Anche se non strettamente improntate sul tema qui in discussione – poiché non si pone il quesito di prevenire eventuali sorpassi di spesa, anche a fronte di un'impostazione progettuale o di un progetto concreto successivamente modificati – già le argomentazioni di allora evidenziavano una volontà politica chiara e condivisa anche dall'Esecutivo. Essa consisteva nel coinvolgere tempestivamente in questo processo – in particolare mediante diritto di informazione e diritto/dovere di determinazione nelle varie fasi procedurali dell'approvazione dei crediti – il Legislativo e quindi la Commissione della Gestione, competente per legge quale suo braccio operativo per esaminare e preavvisare le proposte concernenti, tra l'altro, la concessione di crediti o che in genere sono d'importanza finanziaria per lo Stato, in virtù dell'art. 21 cpv. 1 lett. d della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 (LGC; RL 2.4.1.1). Nel contesto, veniva poi rimarcata la facoltà del Parlamento di esprimersi in tre occasioni principali: “al momento della discussione del piano finanziario, al momento della votazione per il credito della progettazione e a quello della decisione definitiva della realizzazione”²².

¹⁹ Messaggio n. 2054 cit., commento art. 9.

²⁰ Art. 25 e 26 LGF.

²¹ Messaggio n. 2054 cit., commento art. 10.

²² Messaggio n. 2910 cit., commento art. 23.

b) *Motivazione della richiesta di credito*

Più nel dettaglio, l'informazione del Gran Consiglio assume un contorno evidente già in sede di presentazione della richiesta di credito, che sottostà a precise *esigenze di motivazione*, proprio per garantire al Legislativo di potersi determinare sull'oggetto con la necessaria cognizione di causa fondata, appunto, su un'obiettiva ed esauriente informazione, che consti di tutti gli elementi indispensabili per la decisione. Così, l'art. 22 cpv. 4 LGF stabilisce che la richiesta di crediti d'impegno (e quindi d'opera) di competenza del Gran Consiglio deve essere accompagnata da un *messaggio esplicativo*. Il Consiglio di Stato, nei propri materiali del 1985, evidenziava che il messaggio deve contenere "non solo le motivazioni del credito, ma anche la descrizione dei progetti (piani) e dei costi diretti e conseguenti all'investimento (gestione, manutenzione, interessi e ammortamenti)"²³. La Commissione della gestione andava persino oltre, ritenendo "indispensabile che il messaggio che accompagna la richiesta di un credito d'impegno, di un credito-quadro o d'opera, contenga segnatamente le seguenti indicazioni:

- motivazione dell'opera, con i bisogni che essa intende soddisfare,
- relazione con le Linee direttive, il Piano finanziario e le priorità politiche,
- descrizione del progetto, anche con l'ausilio di piani e grafici,
- piani e tempi di realizzazione,
- eventuali varianti studiate ed abbandonate,
- calcolo dei costi e modalità di finanziamento (contributi da terzi, della Confederazione, ecc.),
- conseguenze finanziarie sulla gestione corrente (con oneri finanziari per costi del capitale, personale, materiale e manutenzione, ecc.),
- conseguenze sull'economia, sull'ambiente, ecc., a seconda del genere dell'opera"²⁴.

Il rapporto concludeva, su questo punto, che "il contenuto del messaggio dovrebbe essere precisato in sede di regolamento"²⁵. L'art. 12 RGF – come del resto già l'art.

²³ Messaggio n. 2910 cit., commento art. 22.

²⁴ Rapporto n. 2910R cit., commento art. 22.

²⁵ Ibidem.

11 della normativa che lo precedeva (vRGF del 26 giugno 1990) – intitolati “Messaggio per i crediti di competenza del Gran Consiglio”, hanno attuato l’istruzione commissionale nei termini seguenti:

“Il messaggio che accompagna la richiesta di un credito d’impegno, quadro o d’opera, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) necessità e scopi della richiesta;
- b) descrizione del progetto;
- c) tempi di realizzazione;
- d) descrizione di eventuali varianti studiate e abbandonate;
- e) calcolo della spesa totale lorda;
- f) contributi da terzi;
- g) conseguenze finanziarie sulla gestione corrente quali: personale, materiale, manutenzione, interessi e ammortamenti e ricavi;
- h) relazione con le Linee direttive e il Piano finanziario”.

Per quanto attiene al credito d’opera, il regolamento citato precisa poi che la motivazione del relativo messaggio deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito dall’art. 12 e in modo separato, i costi del terreno, i costi della costruzione ivi compresa la progettazione, e i costi dell’arredamento e attrezzature (art. 13 cpv. 2 RGF).

L’importanza della motivazione del messaggio a sostegno della richiesta di credito è palese ove si consideri che il *disegno di base legale dei crediti* si limita, in virtù dell’art. 11 lett. a RGF, a fornire – in modo estremamente succinto – solo le indicazioni essenziali della decisione, ossia:

- a) l’ammontare della spesa totale lorda al valore nominale;
- b) i contributi da terzi;
- c) il dipartimento responsabile per la riscossione dei contributi da terzi;
- d) per i crediti quadro: l’istanza competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno.

Peculiarmente per la richiesta di crediti d’opera – si rileva per completezza – va aggiunta l’indicazione della ripartizione del credito tra i servizi responsabili (art. 13 cpv. 3 RGF).

In questo senso, di fatto, il decreto di legge che stanziava formalmente il credito non può essere disgiunto dalle motivazioni contenute nel messaggio, e quindi incluse anche nel rapporto che lo approva o che lo emenda dopo gli approfondimenti commissionali oltre che, beninteso, dalle motivazioni eventualmente emerse dal dibattito parlamentare, poiché tutte queste componenti costituiscono il reale fondamento della decisione. In altre parole, dall’insieme di tali elementi devono evincersi – con sufficiente chiarezza – l’estensione, la portata concreta e le conseguenze (d’importanza

finanziaria) del progetto finalmente approvato. E ciò anche per garantire ai cittadini un efficace esercizio del diritto di referendum facoltativo ai sensi dell'art. 42 Cost./TI.

c) *Modifiche del progetto e procedura*

Quanto esposto non deve ad ogni modo significare che il *progetto* su cui si fonda il credito d'opera – e rispettivamente, nel contesto di un credito di progettazione, l'*indirizzo progettuale*, poiché un progetto in senso stretto ovviamente ancora non esiste²⁶ – siano, per così dire, definitivi e quindi immutabili. Su questo punto, e in particolare su come debbesi procedere, la legislazione sulla gestione finanziaria fornisce un'indicazione, nel senso che “modifiche sostanziali del progetto a cui è destinato un credito d'impegno devono essere sottoposte preventivamente all'istanza che l'ha concesso” (art. 22 cpv. 5 LGF). Questa disposizione rappresenta un caso di applicazione del *principio generale del parallelismo delle forme*, secondo il quale “solo l'istanza che ha concesso il credito originario è competente per approvare importanti modifiche di progetto o lo stralcio dei crediti parzialmente non utilizzati”²⁷.

Questa norma – in quanto succinta ed essenziale – non fornisce, a chiare lettere almeno, delucidazioni su alcuni elementi che appaiono determinanti per risolvere i quesiti posti: non spiega quando una modifica di progetto sia da considerare «sostanziale» (i), e, ove lo sia e sia condivisa, non precisa se la modifica debba fare oggetto di una nuova decisione di approvazione, da emanarsi e pubblicarsi nelle forme dovute (ii) né tanto meno dichiara quali siano le conseguenze, laddove la modifica del progetto sia di natura prettamente contenutistica, senza implicare spese supplementari rispetto a quelle formalmente approvate (iii).

²⁶ Ritenuto che, come già osservato, anche il credito di progettazione è sottoposto alle regole degli art. 22 segg. LGF e 11 segg. RGF, appare evidente, alla luce degli scopi dell'ordinamento sulla gestione finanziaria, che il concetto di “*progetto*” ai sensi dell'art. 22 cpv. 5 LGF vada inteso *in senso ampio*, nel senso di *oggetto*: per riguardo ai crediti di progettazione, la nozione non può che riferirsi, appunto, all'*indirizzo progettuale*, il quale, ai fini dell'approvazione del credito, dev'essere ugualmente motivato in conformità dei combinati art. 22 cpv. 4 LGF e 12 RGF e quindi assortito di tutti gli elementi essenziali disponibili (planimetrie, piani di situazione, rilievi, ecc.) per consentire, con cognizione di causa, una valutazione obiettiva dell'opportunità e della ponderatezza della richiesta di credito.

²⁷ Messaggio n. 2910 cit., commento art. 22.

i) Né dalla normativa sulla gestione finanziaria né dai materiali legislativi si ricavano indicazioni precise e definitive sulla nozione di «*modifica sostanziale*», se non – ma è già significativo rilevarlo – ch'essa deve essere “importante”²⁸. Al di là del contesto peculiare va comunque detto che il concetto di modifica sostanziale non è affatto sconosciuto in altri ambiti del diritto.

A titolo d'esempio, in materia di **commesse pubbliche**, quando il progetto viene «*modificato in modo sostanziale*», il committente può indire una nuova procedura di aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa²⁹, osservato che secondo la dottrina la questione di sapere se sussista una modifica sostanziale di un progetto non deve essere giudicata “schematisch etwa auf bestimmte Mehr- oder Minderbeträge oder technische Kriterien” ma dipende piuttosto dalla giustificazione delle relative conseguenze giuridiche (nella specie l'interruzione della procedura)³⁰; ad ogni buon conto, l'interruzione della procedura e l'inizio di una nuova discende dai principi della trasparenza e della pubblicità riferiti all'oggetto della delibera³¹. Un altro esempio per certi versi assimilabile può essere dedotto dal **diritto edilizio**, nel contesto delle varianti della licenza edilizia: così, se i progetti rimangono immutati nelle loro «*caratteristiche essenziali*», è applicabile la procedura della notifica³²; nella prassi può parlarsi di variante in senso proprio solo quando il progetto comporta unicamente modificazioni qualitative e quantitative di consistenza relativamente limitata: varianti non essenziali sono state considerate ad esempio la riduzione della larghezza e l'aumento della lunghezza dell'edificio, modificazioni quantitative ai corpi seminterrati, la diversa distribuzione interna dei locali, la diversa espressione architettonica della facciate e la

²⁸ Messaggio n. 2910 cit., commento art. 22.

²⁹ Art. 55 lett. c del regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6.). Analoga disciplina è prevista anche nella legislazione federale e in quella di altri Cantoni: cfr. art. 30 cpv. 2 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici dell'11 dicembre 1995 (OAPub; RS 172.056.11) e art. 24 cpv. 3 lett. d della legge sugli appalti pubblici del Cantone dei Grigioni del 10 febbraio 2004 (Lap; CSC 803.300), normativa quest'ultima che parla di «*modifica essenziale*», impiegando la terminologia delle ora sostituite direttive d'esecuzione dell'accordo intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (DirCIAP).

³⁰ PETER GALLI/ANDRÉ MOSER/ELISABETH LANG/EVELYNE CLERC, *Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts*, 2^a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, n. 499 pag. 213 con rinvio a HUBERT STÖCKLI, *Bundesgericht und Vergaberecht, Zur vergaberechtlichen Praxis des Bundesgerichts seit 1998*, in BR 2002 pag. 11.

³¹ GALLI/MOSER/LANG/CLERC, op. cit., n. 494 pag. 210.

³² Art. 16 della legge edilizia cantonale del 31 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).

diversa ubicazione dello stabile per rapporto a un fondo confinante³³; si sostiene, più in generale, che solo se gli elementi innovativi (quantitativi e/o qualitativi) sono talmente significativi da stravolgere in modo sostanziale l'identità del progetto originario, talché appare "talmente estraneo, diverso per struttura, funzione e conformazione da quello approvato", il progetto dev'essere oggettivamente configurato come una nuova costruzione, al contrario di cambiamenti che non ne turbano gli attributi sostanziali³⁴.

Premesso che è comunque compito primario della prassi di elaborare – con riferimento alle singole fattispecie – quali siano i parametri concreti per ammettere, nel complesso, una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 22 cpv. 5 LGF, si può tentare di specificare maggiormente tale concetto giuridico indeterminato, anche sulla traccia degli esempi appena citati, pur rilevato che quest'ultimi si riferiscono ad ambiti differenti e che di conseguenza vanno considerati con la dovuta prudenza e con il dovuto distacco. Una modifica deve a parer mio essere considerata come «sostanziale» – che nella definizione del DEVOTO/OLI corrisponde ad «essenziale», a «fondamentale», contrapponendosi a «marginale», «accessorio» e simili – quando essa, dal profilo qualitativo e/o quantitativo, e per le sue conseguenze in punto alle esigenze di trasparenza e di pubblicità, è tale da rendere il progetto obiettivamente non più identificabile con quello iniziale. Viceversa, il progetto o l'opera che non avesse subito modifiche di siffatta natura può continuare ad essere considerato come disciplinato dall'autorizzazione di credito promulgata, e quindi – riconoscendo un giusto margine di apprezzamento e quindi di manovra all'autorità esecutiva – suscettibile di adeguamenti per rispondere ad esigenze corrette o rinnovate oppure sulla base di cono-

³³ ADELIO SCOLARI, Commentario, Bellinzona 1996, n. 895 all'art. 16 LE e riferimenti.

³⁴ OTELLO RAMPINI, La variante di licenza edilizia, in RDAT 1981 pag. 208; sentenza del Tribunale federale del 28 settembre 1983 in RDAT 1984 n. 60. A titolo d'esempio questo autore ritiene che non si verta più nell'ambito della variante quando viene, in tutto o in parte, modificata l'ubicazione dello stabile con sopraelevazione di un piano, una notevole modificazione della destinazione e una variazione dell'indice di sfruttamento (ibidem, pag. 208); viceversa modificazioni di strutture interne, non visibili all'esterno, di modesta o apprezzabile entità, che non comportano mutamenti della destinazione originaria, non turbano l'aspetto esteriore, non influiscono sulle immissioni e non incidono sugli indici, sono unicamente soggette a notifica (come ad esempio una diversa distribuzione interna degli spazi destinati ad uso abitativo, l'abbattimento o l'alzamento di pareti divisorie con ampliamento o riduzione di locali adibiti ad uffici, la trasformazione di un piano di uno stabile destinato ad uffici in locali abitabili e viceversa senza sconvolgimento degli indici e delle originarie caratteristiche quantitative e qualitative, il riordino degli spazi adibiti a servizi accessori e abitativi e così via) (ibidem pag. 211).

scenze maturate solo ulteriormente. In questo senso la nozione di modifica sostanziale non va interpretata con eccessivo rigore. D'altro canto, i parametri devono comunque sempre essere vagliati alla luce di tutti gli elementi del caso specifico.

Prescindendo dal tracciare un confine preciso tra ciò che è sostanziale da quello che non lo è, reputo sufficiente rilevare, ai fini del presente parere, che non si conforma alle esigenze citate un progetto che prevedesse, in luogo di una ristrutturazione, la demolizione e la conseguente nuova edificazione, diversa nelle dimensioni e nelle caratteristiche, senza che queste modifiche siano state in qualche modo contemplate, eventualmente come possibili varianti, nelle motivazioni per l'assegnazione del credito finalmente confermato con decreto legislativo entrato in vigore.

ii) A tenore dell'art. 22 cpv. 5 LGF, le modifiche di tale natura *“devono essere sottoposte preventivamente all'istanza che l'ha concesso”*. Questo periodo consta di diversi elementi che vanno precisati.

Nella misura in cui instaura un *obbligo* (e non una facoltà) di comunicare all'istanza che ha concesso il credito, questa disposizione è chiara: non lascia margini di apprezzamento all'autorità esecutiva. In più, questo obbligo di comunicazione deve essere attuato *preventivamente*, in ogni evidenza prima che le modifiche divengano effettive e operative o che siano assunti impegni formali, con contemporanea e definitiva rinuncia al progetto originario. Nello spirito della norma – e analogamente a quanto disposto per i crediti suppletivi, disciplina che su questo punto presenta importanti analogie con quella qui in esame³⁵ – la modifica deve essere presentata tempestivamente, ossia appena essa sia conosciuta o prevista, e quindi prevedibile (cfr. art. 25 cpv. 2 LGF). Per quanto attiene al termine *sottoporre*, tale concetto non va inteso in senso riduttivo, proprio in virtù del già citato principio del parallelismo delle forme³⁶: nel presente contesto, *sottoporre* significa trasmettere formalmente l'incarto all'autorità che ha concesso il credito originario, perché esamini le modifiche di pro-

³⁵ Cfr. quanto illustrato in precedenza, di transenna (pag. 6).

³⁶ Vedi sopra pag. 9 e messaggio n. 2910 cit., commento art. 22.

getto o di impostazione, per poi approvarle o respingerle³⁷. Questo obbligo di trasmissione non può neppure prescindere da una puntuale e tempestiva informazione dell'organo che – istituzionalmente o su incarico specifico dell'autorità competente per la decisione formale – ha la funzione di preparare la discussione sull'oggetto. Se l'importo di credito supera una determinata soglia, la competenza di approvarlo è del Gran Consiglio, quindi del plenum, mentre gli atti preparatori – e quindi il diritto di essere informati – sono, in prima linea, di chiara spettanza della Commissione della Gestione in virtù dei combinati art. 21 e 30 LGC. In questo senso l'obbligo di informare da parte dell'organo istituzionale che promuove la modifica di progetto è una componente essenziale del dovere di sottoporre la nuova situazione all'autorità formalmente competente per approvarla e che si iscrive, in definitiva, nel segno del suo obbligo di collaborare (cfr. anche art. 31 LGC).

Per quanto riguarda infine le *conseguenze giuridiche*, e questo rilievo è essenziale – proprio per il già menzionato principio del parallelismo delle forme e, in più, alla luce del principio di trasparenza e pubblicità che governa l'insieme dell'ordinamento della gestione finanziaria – l'approvazione di una modifica sostanziale deve essere formalizzata con un atto giuridico corrispondente a quello con cui è stato approvato il credito originario, analogamente a quanto previsto per lo stralcio di crediti ai sensi dell'art. 22 cpv. 6 LGF e per l'approvazione di crediti suppletivi secondo l'art. 25 LGF. Nei casi di competenza del Gran Consiglio occorre quindi un *nuovo* decreto legislativo, a sua volta pubblicato e quindi sottoposto a referendum facoltativo. La mera informazione, tanto a meno a posteriori, della Commissione della gestione, e l'eventuale avallo da parte sua della richiesta presentata, non sono sufficienti né possono compensare l'assenza di deliberazione da parte del plenum ai sensi degli art. 87 segg. LGC.

Dal profilo dell'applicabilità dell'art. 22 cpv. 5 LGF, poco importa, infine, se l'organo incaricato di preavvisare il credito sia intervenuto successivamente di propria iniziativa, senza automatico coinvolgimento da parte dell'ente responsabile del progetto e si

³⁷ Cfr. messaggio n. 2910 cit., commento art. 22.

sia espresso proponendo, a sua volta, ulteriori varianti: determinante è a parer mio il risultato, ossia il progetto infine opzionato, confrontato con quello originario o con l'impostazione approvata in precedenza. Se dal confronto dei due alla luce di tutti gli elementi del caso specifico ne risulta una modifica sostanziale – proposta in fin dei conti dall'autorità incaricata di esaminare l'oggetto, emendando di conseguenza la prima variante dell'autorità esecutiva, che quindi di fatto decadrebbe – occorre comunque una nuova decisione formale dell'istanza competente per l'approvazione del credito, condivisa e quindi fatta propria dall'autorità esecutiva responsabile.

Ciò non deve tuttavia significare che occorra rifare la procedura dall'inizio: a parer mio è sufficiente, ma altresì necessario, che il servizio competente per l'esecuzione della spesa inoltri un atto formale di richiesta di credito (messaggio esplicativo), in cui ponga in rilievo le circostanze che hanno condotto ad operare la modifica sostanziale e i contenuti del progetto o dell'opera così modificata. Certo, in caso di modifiche sostanziali di progetti, l'ordinamento sulla gestione finanziaria non disciplina – contrariamente ai crediti suppletivi (cfr. art. 26 LGF) – accorgimenti procedurali per semplificare l'iter dell'approvazione, segnatamente in caso d'urgenza o per accelerare l'inizio della costruzione dell'opera: nei casi di competenza del Parlamento la legislazione sul funzionamento del Gran Consiglio prevede comunque determinate strategie procedurali, come ad esempio la procedura d'urgenza con deliberazione senza rapporto commissionale (art. 87 LGC).

iii) Rimane da appurare un ultimo elemento, che si riduce al quesito di sapere se laddove la *modifica del progetto* sia di natura prettamente contenutistica, senza implicare, nelle previsioni almeno, spese supplementari rispetto a quelle già formalmente autorizzate, occorra necessariamente un nuovo decreto legislativo, che nel suo dispositivo coinciderebbe, di fatto, con quello originario. Alla luce delle considerazioni precedenti, la risposta non può che essere inevitabilmente affermativa: a parer mio non è tanto la circostanza che i costi finali siano immutati, bensì il fatto che si tratti, obiettivamente, di un oggetto nuovo, con nuove motivazioni le quali, di conseguenza, devono trovare riscontro in un atto formale di richiesta (un nuovo messaggio governativo) e in uno che ne formalizza l'esame e l'esito (un decreto legislativo). Già si è

sostenuto in effetti, sulla base delle chiare e univoche indicazioni contenute negli art. 11 e 12 RGF, che l'assegnazione del credito non può essere disgiunta dalla sua motivazione concreta. Del resto solo in questo modo è possibile garantire, tra l'altro, un efficace esercizio del diritto di referendum, che deve potersi fondare su elementi di valutazione chiari e precisi, come è appunto un progetto effettivo nei suoi tratti determinanti rispettivamente, per i crediti di progettazione, un indirizzo progettuale concreto e sostanziato. Sostenere il contrario significherebbe, di fatto, esprimersi unicamente su un importo, con successiva libertà per l'autorità esecutiva di mutare il fondamento essenziale dell'assegnazione del credito, e ciò non trova riscontro, per quanto desumibile, nella volontà del Legislatore.

2. Dall'analisi esposta deriva, in sintesi, che l'autorità competente per l'esecuzione della spesa può lecitamente modificare in modo sostanziale un progetto cui è destinato un credito dopo che quest'ultimo sia stato formalmente approvato dall'autorità competente, solo a condizione che la prima informi preventivamente e tempestivamente la seconda e, contestualmente, le sottoponga l'oggetto modificato perché approvi il relativo credito, il quale costituisce quindi un nuovo credito, che formalmente sostituisce quello originario.

III. Conclusioni nel caso specifico

Le considerazioni generali che precedono, applicate al caso concreto, mi inducono a concludere quanto segue:

1. La demolizione e la nuova edificazione con le caratteristiche descritte rientra nel concetto di modifica sostanziale di un progetto ai sensi dei combinati art. 22 cpv. 5 e 23 LGF: di conseguenza, prima di adottare disposizioni definitive, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto coinvolgere, in primo luogo, la Commissione della Gestione quale organo competente per legge (combinati art. 21 e 30 LGC) ad esaminare e preavvisare le richieste di concessione di crediti e quindi il Parlamento medesimo. Dal lato pratico questo coinvolgimento si identifica con il diritto della Commissione, rispettivamente della Sottocommissione incaricata, di essere tempestivamente informata sulle mutate condizioni e sui concreti intendimenti dell'autorità esecutiva, tanto più che, nello specifico, il credito di progettazione e quello per la realizzazione dell'opera erano stati riuniti, per motivi di celerità, su iniziativa della stessa Commissione della Gestione. In simili condizioni – e in assenza di riferimenti anche solo impliciti nella motivazione dei decreti vigenti da cui si potesse in buona fede desumere la possibilità che si sarebbero potute esaminare e quindi anche adottare altre opzioni progettuali – il contenuto e la portata dell'oggetto originario, che risultava molto puntuale, avevano una valenza obiettivamente e particolarmente importanti. Concretamente, l'informazione avrebbe dovuto avvenire appena fosse chiaro e sostanziato l'intendimento di procedere alla modifica dell'impostazione progettuale, con contemporaneo e definitivo abbandono di quella originaria (demolizione dello stabile G e ricostruzione di un nuovo edificio in luogo della ristrutturazione dello stabile G).

2. La corretta applicazione della procedura stabilita all'art. 22 cpv. 5 LGF esige un nuovo messaggio esplicativo del Consiglio di Stato, nella sua qualità di autorità competente per l'esecuzione della spesa, inteso alla richiesta del relativo credito, e un atto formale del Gran Consiglio, quale autorità competente per la relativa approvazione. In virtù del principio del parallelismo delle forme, l'atto che approva il credito deve essere emanato nelle forme e nelle procedure previste, ossia mediante nuovo (i) decreto (i) legislativo (i) sottoposto (i) a referendum facoltativo, in sostituzione de-

gli atti originari e già in vigore. A questa conclusione nulla muta il fatto che con il nuovo progetto l'autorità esecutiva preveda di non superare il budget inizialmente approvato.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sono volentieri a disposizione. Vogliate gradire l'espressione della massima stima.

Il consulente giuridico
del Gran Consiglio:



(Michele Albertini)

BERGONZOLI SILVANO
Via della Posta 14 • CH-6600 Locarno
tel. 078 633 18 18 • e-mail: s.bergonzoli@freesurf.ch

Lodevole
MUNICIPIO
della Città di Locarno
Palazzo Marcacci
6600 **L o c a r n o**

Locarno, 28 maggio 2009

INTERROGAZIONE

È guerra aperta fra Città Vecchia e Municipio !

DOMANDE AGGIUNTIVE

On.le Signora Sindaco,
On.li Signore e Signori Municipali,

Abbiamo notato che in Città vecchia dopo l'introduzione della Zona Incontro sono apparsi diversi Pilomat che non erano previsti nel Messaggio Municipale.

Ci permettiamo pertanto di aggiungere alla nostra interrogazione le seguenti domande aggiuntive:

8.

Quando e con quali argomentazioni il Municipio ha deciso l'impianto di questi "pilomat" che non erano previsti nel Messaggio ?

9.

Il Municipio ha inoltrato regolare domanda di costruzione in maniera da consentire agli abitanti ed ai confinanti di questa arteria di poter inoltrare ricorso ?
In base alla Legge sulle strade questo lavoro avrebbe dovuto essere pubblicato sul

Foglio Ufficiale. Per quali motivi non c'è stata la pubblicazione?

10.

A quanto ammonta il costo totale dell'opera?

Per quest'opera è stato indetto un pubblico concorso? In caso di licitazione privata, quante offerte sono state richieste e quante sono rientrate?

11.

Analogamente a quanto viene richiesto per chi usufruisce del decoder per il Pilomat di Via Masino, anche per coloro che ne usufruiscono per quello di Città vecchia dovranno pagare per ogni "decoder" che attiva a distanza il Pilomat ?

In caso affermativo quanto si richiede per ogni decoder ?

Chi è attualmente in possesso di un decoder?

12.

Alla luce di recenti fatti su decisioni municipali relative a spese non fatte conoscere nemmeno alla Commissione della Gestione, non ritiene questo Municipio di doversi attenere rigorosamente alle leggi che, per contro, lo stesso costringe ad osservare ad ogni singolo cittadino domiciliato ?

13.

In caso di interventi di emergenza (polizia, pompieri, servizio rifiuti, ambulanza, medico di picchetto, artigiani vari ecc,.) come vengono autorizzati all'accesso?

Per una vostra sollecita risposta, nei termini previsti dalla Legge ringrazio anticipatamente.

Con rispettoso ossequio:

Silvano Bergonzoli

Bruno Bärswil

e

Philippe Jaquet-Richardet